

Pubblicato il 30/10/2017

N. 02469/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02263/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2263 del 2017, proposto dall'Associazione Piccola Nazareth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Calandra e Giuliana Ardito, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, piazza V.E. Orlando, 33;

contro

- il Comune di Carini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Fonti, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar in Palermo, via Butera, 6;

per l'annullamento

previa sospensione

- dell'ordinanza n. 23 del 23 giugno 2017, notificata il giorno 28 giugno 2017, con la quale il Comune di Carini ha ordinato al ricorrente la demolizione e la rimozione delle opere abusivamente realizzate nell'insediamento sito in Contrada San Nicolò, via Angelo Morello, identificato al catasto al fg. 25, p.lla 2144 -3428 8ex 251) – 1051 e 1318;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota informativa del Corpo di Polizia Municipale di Carini, prot. n. 27715 dell'11.05.2017 (sconosciuto al ricorrente e del quale è menzione nell'ordinanza n.23 del 23.06.2017);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Carini;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;

RITENUTO che, ai fini del decidere, sono necessari chiarimenti in ordine all'esito dell'accertamento della contestata omessa demolizione dell'immobile rurale e l'esibizione di idonea documentazione fotografica attestante lo stato attuale dei luoghi e di quella allegata al verbale di sopralluogo n.24285 del 27 aprile 2017, non versata in atti; a tal fine si dispone la redazione di apposita relazione da parte del Capo Ripartizione X – Abusivismo e repressione – Fascia costiera – Patrimonio, del Comune di Carini che provvederà al deposito degli atti predetti presso la Segreteria della Sezione entro il termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione a cura di parte se anteriore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), dispone la misura istruttoria di cui in motivazione da eseguirsi con le modalità e nei termini ivi indicati.

Fissa, per l'ulteriore esame della domanda cautelare, la seconda udienza camerale del febbraio 2018, come da emanando calendario.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Capo Ripartizione X – Abusivismo e repressione – Fascia costiera – Patrimonio, del Comune di Carini.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Pignataro

IL PRESIDENTE

Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO